

CODICE DEONTOLOGICO

Art. 1

Il presente Codice Deontologico si intende facente parte integrante dello Statuto dell'Associazione a tutti gli effetti. La AIPE avvertendo il ruolo sempre più significativo che le Imprese di pubblicità esterna svolgono oggi su tutto il territorio nazionale per una reale crescita economica, ritiene essenziale fissare alcune norme comportamentali e morali atte a regolare i rapporti fra le Aziende Associate, nonché tra queste e gli Utenti, gli Enti e Amministrazioni Pubbliche in coerenza con i propri principi statutari.

Le Aziende Associate, riconoscendo che tali norme sono dettate per garantire l'immagine morale della professione, si impegnano alla più stretta osservanza delle disposizioni stesse, anche quale ulteriore strumento di differenziazione per porsi con maggiore autorevolezza di fronte al mercato, accettando e riconoscendo nel Collegio dei Probiviri l'organo referente per una valutazione dei comportamenti posti in essere non ritenuti conformi a quanto disposto con i principi qui enunciati.

Art. 2

Le Aziende Associate si fanno obbligo, nell'ambito della propria attività, di rispettare i criteri di massima professionalità e moralità, perseguire standard qualitativi elevati, uniformarsi a quanto già disposto nello Statuto dell'Associazione e nel presente Codice Deontologico, e ad ogni deliberazione, o altra statuizione o iniziativa, assunta dalla Associazione.

Art. 3

Le Aziende Associate si impegnano a rispettare le regole ed osservare tali prescrizioni anche davanti ai tavoli di lavoro istituiti ed istituendi presso le Pubbliche Amministrazioni e Enti interessati.

Art. 4

Il comportamento delle Aziende Associate deve essere tale da non ledere, screditare o comunque compromettere l'immagine dell'Associazione, delle altre Aziende Associate e della stessa pubblicità in generale.

Il Consiglio Direttivo, ove ravvisasse comportamenti o iniziative comunque non conformi a quanto disposto, ha facoltà di richiamare l'associato a desistere immediatamente dalle sue iniziative ed, in caso di non ottemperanza, deferirlo al Collegio dei Probiviri.

Pur ritenendosi libere di esprimere parere ed opinioni personali, anche di dissenso, le Aziende Associate si impegnano a rispettare tutti gli accordi già in essere o che verranno stipulati dall'Associazione nell'ambito sia associativo che interassociativo.

Art. 5

Le Aziende Associate sono tenute a partecipare attivamente alla vita associativa dell'Associazione. Il tempestivo pagamento delle quote associative ed eventuali quote integrative è un dovere sancito dallo Statuto.

Art. 6

Le Aziende Associate si impegnano a rispettare nonché a portare avanti presso gli Enti e le Pubbliche Amministrazioni le seguenti disposizioni:

- il programma stabilito dall'Associazione;
- la lotta all'abusivismo;
- il rispetto delle norme di legge previste;
- la qualificazione del settore;
- i sistemi di certificazione degli impianti.

Qualora le Aziende Associate rappresentino l'Associazione nei tavoli di lavoro istituiti presso le Pubbliche Amministrazioni, saranno tenute a promuovere e rispettare le procedure standard ritenute ottimali e la regolamentazione standard atta al raggiungimento degli scopi associativi.

Art. 7

Le Aziende Associate ogni volta che l'Associazione lo riterrà opportuno, sono tenute a fornire in modo veritiero tutte le informazioni richieste con particolare riferimento a quanto attiene alla loro struttura operativa, ai servizi prestati, al fatturato, pur nel rispetto dei diritti-doveri di riservatezza.

L'Associazione si impegna a fare un uso rigorosamente finalizzato a scopi associativi delle informazioni raccolte, ed a evitare qualsiasi diffusione di informazioni che possono recare pregiudizio o danno alle singole Associate.